



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"



Settore Tecnologico C.A.T. (RCTL031019) – Settore Economico A.F.M. – S.I.A. (RCTD03101V) – Turismo (RCTD03101V) Corsi serali (RCTD031507)
Viale Sasso Marconi snc – 89048 Siderno (RC) - ☎ 0964048031 ☎ 0964048030 email: RCIS03100L@istruzione.it – PEC: RCIS03100L@pec.istruzione.it – Cod. Min. RCIS03100L
www.iismarconisiderno.edu.it - C.F.: 90027970806 - IBAN: IT 72 Q 08492 81590 000000162519 – Cod. Tesoreria: 452 - Cod Ente: 0315455 - C.C.P. n. 1011152491

Prot. n. 5876/I.1

del 01.09.2021

AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL' ISTITUTO
p.c. AL DSGA
SITO WEB

OGGETTO OBBLIGO GREEN PASS (certificazione verde COVID-19) ai sensi del D.L. n. 111 DEL 06/08/2021, art. 1 co 6, che modifica il DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. n. 87 del 17 giugno 2021).

Si comunica che a partire dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 salvo proroghe, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021).

1 A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:
• dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
• a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido (anche per i soggetti esenti) con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore). Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico - educativa.

2 Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e sarà considerato assente ingiustificato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, così come definito dalla circolare Ministeriale prot. n° 0001260 del 30.08.2021.

Si rimanda per la consultazione dei sottoelencati documenti sul sito Ministero dell'Istruzione:

- 1) Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- 2) Parere tecnico ministero Istruzione 13 agosto 2021;
- 3) Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti - Covid 19;
- 4) Circolare Ministeriale prot. n° 0001260 del 30.08.2021.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico ZAVETTIERI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993